

COPIA



COMUNE DI SAN FERDINANDO
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

n. 15 del 30/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI PER L'ANNO 2018. DETERMINAZIONE DELLE RATE, DELLE SCADENZE E DELLE MODALITA' DI VERSAMENTO.

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di Marzo alle ore 12:45, nella sala consiliare del Comune, convocata nei modi di legge e nei termini di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

N.	Cognome e Nome	P/A
1	TRIPODI ANDREA	P
2	LOIACONO IRMA	P
3	DI LORENZO GIOVANNI ANTONIO	P
4	GAETANO GIANLUCA	P
5	BONASERA SALVATORE	P
6	D'AGOSTINO ROSA	A
7	PAPARATTO VITTORIO EMANUELE	P
8	LIANZA GIUSEPPE	P
9	STUCCI ALEX	P
10	OLIVA MICHELE	A
11	GAUDIOSO ANTONIO	P
12	VARRA' MICHELE	A
13	COSTA SALVATORE	P

Presiede il Prof. Andrea Tripodi, nella sua qualità di Sindaco;

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Ester D'Amico, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 10 consiglieri su n. 13 consiglieri in carica, dichiara aperta la discussione in merito all'argomento in oggetto, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Relazione il consigliere Gaetano il quale si sofferma sugli aumenti stabiliti dalla Regione Calabria che comunque non ha impedito di diminuire la tassa di circa € 50 in meno per una famiglia media di tre persone.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2013 N°147 (legge di stabilità 2014) e ss.mm. e ii., che istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2014, la IUC (Imposta Unica Comunale) composta da IMU, TASI e TARI ed in particolare:

- Il comma 639 che disciplina la IUC "È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";*
- Il comma 641 che disciplina la TARI quale componente rifiuti dell'imposta unica "Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva";*

Visto il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 02/09/2014, pubblicata sul portale del federalismo in data 10/09/2014, che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU- TASI- TARI;

Visto che la disciplina della nuova tassa rifiuti (TARI) è contenuta nei commi da 641 a 668 della Legge N.147/2013 e ss.mm.ii., nonché nei commi 682 e segg. in combinato disposto con i tributi TASI e IMU;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e ss.mm.ii.;

Visti in particolare i seguenti commi:

- comma 642. "La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria".

-comma 643. "In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie".

-comma 645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

-comma 646. "Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138";

-comma 650. la TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

-comma 655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;

-comma 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TARI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”.

-comma 688. “Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate in modo anche differenziato con riferimento alla TARI”.

-comma 691. “I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

Atteso che, sintetizzando quanto sopra, la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni ove sono stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico con conseguente applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 504/1992 (comma 666);
- la TARI e'corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

Vista la Legge di stabilità per l'anno 2018; Legge 205 del 27.12.2017, la quale al comma 37 estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016 (art. 1, co. 26 della legge di stabilità 2016).

Considerato però che anche per il 2018 restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI)

Visto che con D.M.I. del 29.11.2017 pubblicato sulla G.U. n. 285/2017 è stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 al 28 febbraio 2018 e che la conferenza stato città nella seduta del 7 u.s. ha espresso parere favorevole per l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018 al 31 marzo 2018;

Vista inoltre la Legge di stabilità 2017, LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata in GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57), con la quale sono stabilite le seguenti disposizioni in materia di tributi locali :

Art.1 comma 42. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;

Comma 26 articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004; n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Tenuto conto della **DEROGA COEFFICIENTI (DPR n.158/99)TARI FINO AL 2017** prorogati dalla legge di stabilità per il 2018 al comma 38 („All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018».)
“652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”

Preso atto della possibilità dei commi 651 - 652 dell'art. 1 citato, come integrato dall'art. 2, comma 1, lettera e-bis del D.L. n. 16/2014, convertito dalla legge n. 68/2014, e la legge 208 del 28/12/2015 pubblicato nella G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 dispongono che, nella commisurazione della tariffa, il Comune possa, in alternativa:

- a) tenere conto dei criteri determinati con il D.P.R. n. 158/99, vale a dire il cosiddetto "metodo normalizzato";
- b) commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sempre nel rispetto del principio del "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo. In tale ipotesi le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea devono essere determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Considerato che la tariffa, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 158/99, è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e i relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione.

Tenuto conto che le tariffe si dividono in "domestiche" (per le quali accanto alla superficie imponibile dell'abitazione viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare) e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle categorie utilizzate per la TARES, con una componente fissa e una variabile in base alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;

Tenuto conto che

- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Considerata l'impossibilità per questo Comune di procedere all'attuazione di un sistema puntuale di raccolta e contestuale pesatura dei rifiuti a causa dell'eccessivo costo di realizzazione e della valutazione dei rischi ad esso collegati;

Considerato che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999) è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

Ritenuto, pertanto,

- di attenersi, anche per l'anno 2018, nella determinazione delle tariffe, ai coefficienti di produttività definiti dal DPR n. 158/99 e di avvalersi della possibilità offerta dal D.L. n. 16/2014 di una loro diversa graduazione, confermata dalla legge di stabilità 2016 n.208 del 28.12.2015, come modificato dalla Legge di stabilità 2018, n. 205 del 27 dicembre 2017;

- che nella determinazione delle tariffe per l'anno 2018 si è applicato il "metodo normalizzato";

Considerato che

- Ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 il Comune deve ripartire tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali.

Ravvisata

- la necessità di ripartire i costi tra le utenze e di articolare le tariffe in modo tale da garantire, per quanto possibile, una gradualità nel passaggio dal regime Tarsu al nuovo tributo, una perequazione del carico fiscale tra le diverse categorie e il contenimento degli aumenti che permangono comunque significativi a carico di talune categorie economiche, come i ristoranti, ortofrutta, pizzerie, bar, pasticceria, pescherie, fiori e piante, etc.. la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 07.02.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato nominato funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC) il Rag. Francesco Mangiaruga, responsabile altresì dell'Area Economico Finanziaria;

Ritenuto necessario provvedere, all'approvazione del prospetto relativo al costo del servizio TARI per l'anno 2018 redatto per quanto di competenza, dal Geom. Vincenzo De Masi - Responsabile dall'Area Tecnica;

Considerato che:

- *la Legge di Bilancio 2018* non ha prorogato l'entrata in vigore della disposizione (comma 653 della legge 147/2013) che prevede che i comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti.
- *che*, in assenza di una proroga di tale disposizione, ove dovesse prevalere una lettura rigorosa della norma del comma 653, tale da impedire l'inserimento del piano finanziario di costi superiori ai fabbisogni standard, per diversi enti si determinerebbe una mancata copertura con la tassa del differenziale tra i costi effettivi e fabbisogni standard, e ad aumento di determinate categorie di costo;
- *che tale disposizione* si riferisce ai fabbisogni approvati con il DPCM 29 dicembre 2016, il quale ha fornito, tra l'altro, le specifiche tecniche utilizzate per il calcolo del fabbisogno standard relativo al servizio di gestione dei rifiuti, con una elaborazione statistica che, partendo da alcune variabili relative al servizio (di contesto, di gestione, di territorialità), consente di stimare il costo complessivo del servizio che l'Ente dovrebbe sostenere, in buona parte dei casi con risultati inferiori ai costi effettivi del servizio che risultano dai piani finanziari degli Enti. In questo caso comunque non appare di agevole comprensione come i fabbisogni debbano incidere sulla determinazione dei costi del piano, anche alla luce della operazione non banale volta a cercare una corrispondenza tra gli elementi di costo considerati nel conteggio dei fabbisogni standard e le voci del piano finanziario previste dal Dpr 158/1999;
- *Il Dipartimento delle Finanze* ha di recente pubblicato le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della Legge n. 147 del 2013 " complete dei relativi allegati esemplificativi.

Preso atto che, il costo standard complessivo, calcolato sulla base delle Linee Guida Ministeriali pubblicate l'8 Febbraio 2018, interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013, risulta essere pari ad Euro 967.936,32, mentre il Piano Economico Finanziario 2018 del Comune di San Ferdinando (RC) in approvazione con il presente atto, è pari a Euro 717.904,82

Verificato pertanto che il PEF 2018 del Comune San Ferdinando (RC) risulta nettamente inferiore, rispetto al costo standard calcolato sulla base delle linee guida interpretative del MEF sopra illustrate ed evidenziate nell'allegato prospetto;

Visto il Piano Finanziario per l'esercizio 2018 redatto ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, inscindibile e sostanziale (Allegato "1");

Considerato che il Piano Finanziario è stato redatto anche secondo i criteri previsti dal D.P.R. n°158/1999;

Dato atto che contestualmente all'approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche all'approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal piano finanziario;

Visto il Piano Finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2018 di € 717.904,82 così ripartiti:

➤ **COSTI FISSI** € 109.856,99

➤ **COSTI VARIABILI** € 608.047,83

Dato atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 della legge 147/2013, nella misura fissata del 5%;

Vista l'elaborazione delle tariffe effettuate in base ai costi desunti dal Piano Finanziario, ai dati in possesso del Servizio Tributi relativi alle superfici dichiarate dagli utenti ed ai coefficienti determinati con il "Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale";

Visto che i coefficienti Ka, Kb, kc e kd di cui al DPR 158/1999 sono stati determinati tenendo conto dell'attitudine media ordinaria a produrre rifiuti e di garantire una maggiore equità attraverso la massimizzazione di quelli ad elevata produttività e tenendo conto altresì dei correttivi apportati ai sensi dell'art. 1 comma 652 della legge di stabilità 2016 n.208 del 28.12.2015, come modificato dalla Legge di stabilità 2018, n. 205 del 27 dicembre 2017, ha confermato anche per il bilancio 2016, 2017 e 2018 il criterio delle determinazioni delle tariffe;

Vista sulla base di quanto espresso, l'elaborazione, agli atti, del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti e finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, come previsto dall'art. 1 comma 654 della legge di stabilità 2014;

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, al fine di garantire la copertura integrale dell'ammontare dei costi fissi e variabili, di cui al citato Piano Finanziario;

Dato atto che occorre, in sede di determinazione della TARI, di stabilire il pagamento del tributo in tre rate tali da garantire l'incasso entro il corrente anno e nel contempo di non far coincidere i pagamenti con le scadenze di ulteriori tributi (*IMU scadente 16 giugno e 16 dicembre*), di stabilire il pagamento della TARI con rata unica con scadenza *31 luglio 2018* o in tre rate di pari importo aventi le seguenti scadenze:

- *31 luglio 2018;*
- *30 settembre 2018;*
- *30 novembre 2018;*

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal **Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti l'**imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

Richiamato l'art. 193 comma 2 del D.L. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, e poi dal D.Lgs. 126/2014 art. 74, comma 35 lettera b), in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno;

Ritenuto esprimere parere favorevole al piano finanziario per l'anno 2018 e di approvare le Tariffe, come rappresentate nei prospetti qui allegati che formano parte integrante della presente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'esito unanime della votazione;

DELIBERA

- *Di dare atto* che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- *Di approvare* l'allegato Piano Finanziario dei rifiuti urbani (TARI) per l'anno 2018, dal quale risulta un costo di € 717.904,82 che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- *Di prendere atto* che, nell'attuale contesto normativo, per tutte le ragioni evidenziate in premessa, non risulta possibile definire i corretti parametri per una definitiva determinazione delle tariffe della TARI;
- *Di avvalersi* della **DEROGA COEFFICIENTI (DPR n.158/99) TARI FINO AL 2017 prorogati dalla legge di stabilità' per il 2018 al comma 38** („All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 ».)
"652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui, al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla

graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014,2015,2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"

- *Di approvare le tariffe componente TARI anno 2018 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, dandò atto che le stesse sono state determinate avvalendosi delle disposizioni introdotte dalla lettera e-bis dell'art.2 del DL 16/2014, come convertito nella legge 2 maggio 2014 n. 68 pubblicato nella G.U. del 5/5/2014, e la legge 208 del 28/12/2015, come modificato dalla Legge di stabilità 2018, n. 205 del 27 dicembre 2017;*
- *Di dare atto che il PEF 2018 del Comune di San Ferdinando (RC) risulta nettamente inferiore al PEF calcolato secondo le Linee Guida Ministeriali dell'8/2/2018, esplicative dell'applicazione del comma 653 dell'art.1 della Legge n. 147 del 2013;*
- *Di adeguare, eventualmente, se sarà necessario, successivamente all'approvazione di tali documenti, sia il Piano Economico Finanziario, sia il Piano Tariffario TARI 2018 entro i limiti temporali consentiti dalla legge;*

Di confermare per l'anno 2018

- *applicare, ai sensi dell'art. 24 del regolamento comunale per l'applicazione della IUC, componente TARI, la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente per meno di 183 giorni risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività medesima;*
- *applicare la quota variabile della tariffa per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti, è determinata con riferimento al coefficiente previsto per le abitazioni con unico occupante;*
- *che ai locali di deposito (quali box e posti auto, cantine e soffitte) di natura accessoria o pertinenziale alle civili abitazioni, sono considerati utenza domestica e assoggettati alla sola quota fissa della tariffa considerata la loro scarsa attitudine alla produzione di rifiuti;*
- *di dare atto che nel bilancio di previsione 2018 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio;*
- *di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 della legge 147/2013, nella misura del 5%;*
- *di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della legge 2 maggio 2014 n.68 che il versamento della TARI per l'anno 2018 verrà effettuato in numero tre (3) rate come di seguito specificato:*

1^ rata TARI – scadenza 31.07.2018

2^ rata TARI – scadenza 30.09.2018

3^ rata TARI – scadenza 30.11.2018

possibilità di pagamento in unica soluzione alla scadenza della prima rata;

- *di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;*

- *di procedere* alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune;
- Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità che il Piano finanziario e le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2018,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazionea immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



COMUNE DI SAN FERDINANDO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Proposta adozione delibera

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DEL PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO TARI PER L'ANNO 2018. DETERMINAZIONE DELLE RATE, DELLE SCADENZE E DELLE MODALITA' DI VERSAMENTO.

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
f.to Francesco Mangiaruga

San Ferdinando, 26/03/2018

Pareri ai sensi dell'articolo 49 comma i del d.lgs 18.08.2000, n. 267 sulla proposta sopra indicata
esprime

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

San Ferdinando, 26/03/2018

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
f.to Francesco Mangiaruga

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

San Ferdinando, 26/03/2018

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
f.to Francesco Mangiaruga

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

DESCRIZIONE	87 Servizi		88 godimento beni di terzi		89 Personale		911 Variazioni rimanenze		811 accanton. per rischi		813 altri accantonam.		TOTALE
	86 materia di consumo e merci	costo	%	Quota	costo	%	Quota	costo	%	Quota	costo	%	
CGND - Ciclo dei rifiuti urbani indifferenziati													
CGI - Costi di spazz. e lavaggio strade e aree pubbl.	210.001,52	138.210,00	50%	7.157,12	177.989,95	50%	88.985,62	20.665,76	50%	33.500,00	459.514,38		
CGT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	305.750,00	305.750,00	50%			50%		19.250,00	50%		325.000,00		
CGS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	302.828,00		50%			50%			50%		202.328,00		
CGE - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU													
CG - Altri costi	210.001,52	245.032,00		7.157,12	177.989,95		88.985,62	96.915,76			621.886,34		
Totale CGND	210.001,52	245.032,00		7.157,12	177.989,95		88.985,62	96.915,76			621.886,34		
CGD - Ciclo della raccolta differenziata													
CRD - Costi della Raccolta differenziata													
Frazione Organica (FORSU)													
Carta													
Plastica													
Vetro													
Verde													
Inferibrand													
Altre tipologie (DIFFERENZIATA)													
Convulso CONAI (a dedurre)													
Totale CRD													
CTR - Costi di trattamento e riciclo													
Frazione Organica (FORSU)													
Carta e cartone													
Plastica													
Vetro													
Verde													
Inferibranti													
Farmaci													
Rifiuti cili													
inerti													
Legno													
Pile													
Pneumatici													
Sabbia													
Toner													
Cili minerali													
Rifiuti abbandonati													
Cimiteriali													
Varni e solventi													
Altri													
Entrate da recupero (a dedurre)													
Totale CGD													
Totale CG	210.001,52	245.032,00		7.157,12	177.989,95		88.985,62	96.915,76			621.886,34		

CC - COSTI COMUNI

	Materie di consumo e merci	Servizi	Godimento beni di terzi	Personale	Altri costi	TOTALE
CARC - Costi am.m. vi accert., riscoss. e cont.				€ 13.000,00		€ 13.000,00
Uffici Comunali	€ 5.000,00					€ 5.000,00
Concessionario	€ 5.000,00			€ 13.000,00		€ 18.000,00
Totale CARC						
CGG - Costi Generali di Gestione						
Attività 1				€ 88.985,62		€ 88.985,62
Attività 2				€ 88.985,62		€ 88.985,62
Quota di personale CG						
Totale CGG						
CCD - Costi Comuni Diversi						
Attività 1						
Attività 2						
Fondo rischi: crediti						
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti						
Contributo Miur (a dedurre)						
Recupero evasione (a dedurre)						
Totale CCD		€ 5.000,00		€ 101.985,62		€ 106.985,62
Totale CC						

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn - Ammortamenti per l'anno di riferimento	
Ammortamento impianti	
Ammortamento mezzi e attrezzature	
Ammortamento hardware e software	
Ammortamento start up nuove attività	
Ammortamento beni materiali	
Ammortamento immobili	
Altri ammortamenti	
Totale	€

ACCn - Accantonamenti per l'anno di riferimento	
Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa	
Accantonamento per agevolazione legata al recupero	
Accantonamento per inesigibili	
Totale	€

Rn - Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento	
A - Investimenti per l'anno di riferimento	
Compattatori	
Automezzi	
Contenitori	
Piattaforma	
Immobili	
Hardware	
Altro	
Altro	
Totale A	€
B - Cespiti in ammortamento per l'anno di riferimento (valore residuo)	
Compattatori	
Automezzi	
Contenitori	
Piattaforma	
Immobili	
Hardware	
Altro	
Altro	
Totale B	€
Capitale netto investito (A+B)	€
Tasso di rendimento rn	4,00%
Rendimento del capitale (A+B) x rn	€
Totale CK	€

Riduzioni RD utenze domestiche	Quota fissa	Quota variab.
abbattimento quota variabile per RD		
abbattimento quota variabile per compostaggio		€
Totale		

Altre riduzioni	Quota fissa	Quota variab.
- abitazioni con unico occupante		
- abitazioni a disposizione	€ 430,52	€ 2.275,59
- utenze non domestiche 15%	€ 267,44	€ 1.544,83
- abitazioni di residenti all'estero/stagionali		
- fabbricati rurali ad uso abitativo		€ 1.058,80
- utenze non domestiche 15% solo variabile	€ 2.173,41	€ 11.482,23
- utenze non domestiche 40%		
Totale	€ 2.871,37	€ 16.361,45

Agevolazioni	Quota fissa	Quota variab.
ONLUS		
OPS		
altro		
altro		
Totale	€	€

Prospetto riassuntivo con riduzioni	
CG - Costi operativi di Gestione	€ 591.686,38
CC - Costi comuni	€ 106.985,62
CK - Costi d'uso del capitale	€ -
Minori entrate per riduzioni	€ 19.232,82
A agevolazioni	€ -
Contributo Comune per agevolazioni	€ -
Totale costi	€ 717.904,82

Riduzione RD ut. Domestiche	€ -
-----------------------------	-----

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 499.514,38
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 122.172,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	-€ 30.000,00
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ -
Riduzioni parte variabile	€ 16.361,45
Totale	€ 608.047,83

COSTI FISSI	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ -
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 18.000,00
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 88.985,62
CCD - Costi Comuni Diversi	€ -
AC - Altri Costi	€ -
Riduzioni parte fissa	€ 2.871,37
Totale parziale	€ 109.856,99
CK - Costi d'uso del capitale	€ -
Totale	€ 109.856,99

Totale fissi + variabili € 717.904,82

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE TARI 2018

COMUNE DI SAN FERDINANDO (RC)

DATI GENERALI	inserire	%	
Costi fissi no K n-1	109.856,99	0,00%	109.856,99 Costi fissi no K
CKn	0,00		0,00 CKn
Costi variab n-1	608.047,83	0,00%	608.047,83 Costi variabili
Riduz. Rd Ud	0,00		-0,00 Riduz. Rd Ud
Totale RSU	2.263.720,00		
Tasso inflaz. Ip	0,00%		
Recup. Prod. Xn	0,00%		

DISTRIBUZIONE DATI

UtENZE	RIFIUTI		COSTI			
	kg	%	Costi fissi	Costi var.	Riduz. Rd Ud	Costi var. corr.
Ud	1.704.627,44	70,00	€ 76.899,89	€ 425.633,48	€ -	€ 425.633,48
Urd	559.092,56	30,00	€ 32.957,10	€ 182.414,35	€ -	€ 182.414,35
Totale	2.263.720,00	100,00	€ 109.856,99	€ 608.047,83	€ -	€ 608.047,83

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

n	Inserire		Inserire	
	Stot(n)	N(n)	Ps	Ps
1	41.619,00	820	100%	100%
2	74.082,00	391	80%	80%
3	33.159,00	302	60%	60%
4	32.665,00	293	40%	40%
5	14.350,00	127	20%	20%
6 o più	4.821,00	48	10%	10%
Totale	200.686,00	1981		

TARIFFE 2018	
Fisso €/mq	Variabile €
0,322	124,54
0,373	214,20
0,405	261,53
0,433	313,83
0,437	378,59
0,421	432,14

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Inserire % aumento ut. giornaliera (≤ 100%):

n.	Attività	Inserire		Inserire	
		Stof(ap)	Ps	Fisso €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	250,00	100%	0,328	1,794
2	Cinematografi e teatri	0,00	50%	0,208	1,145
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	50,142,00	40%	0,204	1,135
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,103,00	100%	0,385	2,137
5	Stabilimenti balneari	159,00	100%	0,307	1,697
6	Esposizioni, autosaloni	200,00	100%	0,296	1,644
7	Alberghi con ristorante	500,00	50%	0,629	3,486
8	Alberghi senza ristorante	560,00	50%	0,502	2,773
9	Case di cura e riposo	320,00	100%	0,567	3,139
10	Ospedale	0,00	50%	0,595	3,287
11	Uffici, agenzie, studi professionali	3,942,00	100%	0,608	3,361
12	Banche ed istituti di credito	0,00	100%	0,411	2,261
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	3,153,00	100%	0,588	3,230
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	292,00	80%	0,729	4,030
15	Negozi particolari quali fiatteria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	144,00	100%	0,473	2,610
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,00	50%	0,744	4,101
	- idem utenze giornaliera	0,00	50%	1,487	8,202
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	451,00	70%	0,732	4,040
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	531,00	70%	0,499	2,746
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,620,00	70%	0,644	3,548
20	Attività industriali con capannoni di produzione	8,083,00	100%	0,489	2,692
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	10,248,00	100%	0,478	2,646
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1,412,00	0%	1,768	9,765
	- idem utenze giornaliera	0,00	50%	7,114	39,293
23	Mense, birrerie, amburgherie	0,00	50%	2,309	12,741
24	Bar, caffè, pasticceria	1,187,00	0%	1,331	7,341
	- idem utenze giornaliera	0,00	50%	5,159	28,470
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,350,00	50%	1,040	5,742
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,00	50%	1,043	5,762
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	365,00	0%	2,298	12,702
28	Ipermercati di generi misti	0,00	50%	1,139	6,282
29	Banchi di mercato genere alimentari	0,00	50%	3,014	16,648
	- idem utenze giornaliera	0,00	50%	6,027	33,296
30	Discoteche, night-club	0,00	50%	0,697	3,850
		86.012,00			

Tariffe 2018	
Fisso €/mq	Variab. €/mq
0,328	1,794
0,208	1,145
0,204	1,135
0,385	2,137
0,307	1,697
0,296	1,644
0,629	3,486
0,502	2,773
0,567	3,139
0,595	3,287
0,608	3,361
0,411	2,261
0,588	3,230
0,729	4,030
0,473	2,610
0,744	4,101
1,487	8,202
0,732	4,040
0,499	2,746
0,644	3,548
0,489	2,692
0,478	2,646
1,768	9,765
7,114	39,293
2,309	12,741
1,331	7,341
5,159	28,470
1,040	5,742
1,043	5,762
2,298	12,702
1,139	6,282
3,014	16,648
6,027	33,296
0,697	3,850

Totale €.	
2,122	
1,353	
1,339	
2,522	
2,003	
1,941	
4,115	
3,275	
3,706	
3,883	
3,969	
2,672	
3,818	
4,759	
3,083	
4,845	
9,690	
4,772	
3,245	
4,193	
3,181	
3,124	
11,533	
46,406	
15,050	
8,672	
33,629	
6,782	
6,805	
15,000	
7,421	
19,661	
39,323	
4,547	

TARIFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD

Ctuf: € 76.899,89

TFd

n	Ka	Sot(n)	Ka:Stot(n)	Quf	Quf:Ka(n)
1	0,81	41619	33.711,39	0,397	0,322
2	0,94	74082	59.637,08	0,397	0,373
3	1,02	33139	33.801,78	0,397	0,405
4	1,09	32665	35.604,85	0,397	0,433
5	1,10	14360	15.796,00	0,397	0,437
6 o più	1,06	4821	5.110,26	0,397	0,421
Totale			193.661,36		

Gettito
€ 13.386,26
€ 27.651,79
€ 13.422,16
€ 14.138,13
€ 6.272,34
€ 2.029,20
€ 76.899,89

TARIFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

Cvd (€)

€ 425.633,48

Cvd (€)

€ 1.704.627,44

Qtot (kg)

€ 0,25

Cu (€/kg)

498,76

Quv

Inserire

TVd

n	Kb min	Kp max	PS	Kb(n)	N(n)	Kb(n):N(n)	Quv	Gettito	
1	0,60	1,00	100%	1,00	820	820	174,54	€ 102.120,552	
2	1,40	1,80	80%	1,72	391	672,52	214,20	€ 83.753,797	
3	1,80	2,30	60%	2,10	302	634,2	261,53	€ 78.981,529	
4	2,20	3,00	40%	2,52	293	738,36	313,83	€ 91.953,330	
5	2,90	3,60	20%	3,04	127	386,08	378,59	€ 48.081,345	
6 o più	3,40	4,10	10%	3,47	48	166,56	432,14	€ 20.742,926	
Totale							3417,72	€	425.633,478

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

Comuni oltre 5.000 abitanti sud

Ctapf 32.957,10
 QTnd 63.376,81
 Capf 0.5200182
 Inserire % di aumento per utenze giornaliere (fino a 100%)

Attività	Inserire		TARIFE				Gettito
	Kc min.	Kc max.	Kc	Stot(ap)	Stot(ep).Kc	Tf(ep)	
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	0,63	0,630	250,00	157,50	0,328	81,90
2 Cinematografi e teatri	0,33	0,47	0,400	0,00	0,00	0,208	0,00
3 Autornimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	0,44	0,392	50.142,00	19655,66	0,204	10.221,30
4 Carpeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	0,74	0,740	1.103,00	816,22	0,385	424,45
5 Stabillimenti balneari	0,35	0,59	0,590	159,00	93,81	0,307	48,78
6 Esposizioni, autosaloni	0,34	0,57	0,570	200,00	114,00	0,295	59,28
7 Alberghi con ristorante	1,01	1,41	1,210	500,00	605,00	0,629	314,61
8 Alberghi senza ristorante	0,85	1,08	0,965	560,00	540,40	0,502	281,02
9 Case di cura e riposo	0,90	1,09	1,090	320,00	345,80	0,567	181,38
10 Ospedale	0,86	1,17	1,145	0,00	0,00	0,595	0,00
11 Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,17	1,170	3.942,00	4612,14	0,608	2.398,40
12 Banche ed istituti di credito	0,48	0,79	0,790	0,00	0,00	0,411	0,00
13 Negozi: abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,85	1,13	1,130	3.153,00	352,89	0,588	1.852,77
14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurificenze	1,01	1,50	1,402	292,00	409,38	0,729	212,89
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	0,91	0,910	144,00	131,04	0,473	68,14
16 Banchi di mercato beni durevoli	1,19	1,67	1,430	0,00	0,00	0,744	0,00
- idem utenze giornaliere	2,38	3,34	2,860	0,00	0,00	1,487	0,00
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	1,50	1,407	451,00	634,56	0,732	329,98
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	1,04	0,959	531,00	509,23	0,499	264,81
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,38	1,239	1.620,00	2007,18	0,644	1.043,77
20 Attività industriali di produzione	0,33	0,94	0,940	8.083,00	7598,02	0,489	3.951,11
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	0,92	0,920	10.248,00	9428,16	0,478	4.902,81
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,40	10,28	3,400	1.412,00	4800,80	1,768	2.496,50
- idem utenze giornaliere	6,80	20,56	13,680	0,00	0,00	7,114	0,00
23 Mense, birrerie, amburgherie	2,55	6,33	4,440	0,00	0,00	2,309	0,00
24 Bar, caffè, pasticceria	2,56	7,36	2,560	1.187,00	3038,72	1,331	1.580,19
- idem utenze giornaliere	5,12	14,72	9,920	0,00	0,00	5,159	0,00
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	2,44	2,000	1.350,00	2700,00	1,040	1.404,05
26 Plurificenze alimentari e/o miste	1,56	2,45	2,005	0,00	0,00	1,043	0,00
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	11,24	4,420	865,00	1613,30	2,298	838,95
28 Ipermercati di generi misti	1,65	2,73	2,190	0,00	0,00	1,139	0,00
29 Banchi di mercato generi alimentari	3,35	8,24	5,795	0,00	0,00	3,014	0,00
- idem utenze giornaliere	6,70	16,48	11,590	0,00	0,00	5,027	0,00
30 Discoteche, night-club	0,77	1,91	1,340	0,00	0,00	0,697	0,00
			86.012		63376,814		32.957,10

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD

Cvnd 182.414,35
 QVnd 559.092,56
 Cu 0,326
 % aumento utenze giornaliere 100%

Inserite	Kd min.	Kd max.	P	Kd	Stof(ep)	Qnd	TARIFE	Gettito
				5,500	250	1,375	1,794	448,62
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00	5,50	100%	3,510	0	0	1,145	0,00
2 Cinematografi e teatri	2,90	4,12	50%	3,480	50,142	174,494	1,135	56,931,97
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,20	3,90	40%	6,550	1,103	7,225	2,137	2,357,18
4 Campi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,53	6,55	100%	5,200	159	827	1,697	269,76
5 Stabilimenti balneari	3,10	5,20	100%	5,040	200	1,008	1,644	328,88
6 Esposizioni, autosaloni	3,03	5,04	100%	10,585	500	5,243	3,486	1,743,09
7 Alberghi con ristorante	8,92	12,45	50%	8,500	560	4,760	2,773	1,553,04
8 Alberghi senza ristorante	7,50	9,50	50%	9,620	320	3,078	3,139	1,004,39
9 Case di cura e riposo	7,90	9,62	50%	10,075	0	0	3,287	0,00
10 Ospedale	7,55	12,60	50%	10,300	3,942	40,603	3,351	13,247,35
11 Uffici, agenzie, studi professionali	7,90	10,30	100%	6,930	0	0	2,261	0,00
12 Banche ed istituti di credito	4,20	6,93	100%	9,900	3,153	31,215	3,230	10,184,38
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,50	9,90	100%	12,352	292	3,607	4,030	1,176,78
14 Negozi particolari quali fiaterie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	8,88	13,22	80%	8,000	144	1,152	2,610	375,86
15 Negozi particolari quali fiaterie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,90	8,00	100%	12,570	0	0	4,101	0,00
16 Barchi di mercato beni durevoli	10,45	14,69	50%	25,140	0	0	3,202	0,00
- idem utenze giornaliere	20,90	29,38	50%	12,382	451	5,584	4,040	1,821,98
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	10,45	13,21	50%	8,417	531	4,469	2,746	1,458,23
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	9,11	50%	10,876	1,620	17,619	3,548	5,748,57
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02	12,10	70%	8,250	8,083	66,685	2,692	21,757,14
20 Attività industriali con capannoni di produzione	2,90	8,25	100%	8,110	10,248	83,111	2,646	27,116,60
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	8,11	100%	29,930	1,412	42,261	9,765	13,788,49
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	29,93	90,50	50%	120,430	0	0	39,293	0,00
- idem utenze giornaliere	59,86	181,00	50%	39,050	0	0	12,741	0,00
23 Mense, birrerie, amburgherie	22,40	55,70	50%	22,500	1,187	26,708	7,341	8,713,82
24 Bar, caffè, pasticceria	22,50	64,76	50%	87,260	0	0	28,470	0,00
- idem utenze giornaliere	45,00	129,52	50%	17,600	1,350	23,760	5,742	7,752,14
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,70	21,50	50%	17,660	0	0	5,762	0,00
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	13,77	21,55	50%	38,930	365	14,209	12,702	4,636,10
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,93	98,90	50%	19,255	0	0	6,282	0,00
28 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	14,53	23,98	50%	51,025	0	0	16,648	0,00
29 Banchi di mercato generi alimentari	29,50	72,55	50%	102,050	0	0	33,296	0,00
- idem utenze giornaliere	59,00	145,10	50%	11,800	0	0	3,850	0,00
30 Discoteche, night-club	6,80	16,80	50%	86,012	559,093			182,414,35

Comune SAN FERDINANDO
 Regione Calabria
 Cluster di riferimento 13

Forma di gestione Gest. diretta/indiretta
 Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N) 3.178,32

	Coefficiente [€ per ton] (A)	Valore medio (M)	Valore del comune (B)	Componente del costo standard
Costante	294,64	-	947,64	
Regione ⁽¹⁾	17,52	-	56,19	
Cluster ⁽²⁾	36,19	-	116,06	
Forme di gestione associate ⁽³⁾	0,00	-	0,00	
Dotazione provinciale infrastrutture ⁽⁴⁾				
Impianti di compostaggio	n.	2,15	67,29	
Impianti di digestione anaerobica	n.	15,20	47,08	
Impianti di TMB	n.	5,17	16,23	
Discariche rifiuti non pericolosi per RU	n.	5,33	16,53	
Costi dei fattori produttivi				
Prezzo medio comunale della benzina ⁽⁵⁾	1,22	1,60	5,07	
Contesto domanda/offerta				
Raccolta differenziata prevista ⁽⁶⁾	%	45,30	144,87	
Distanza tra il comune e gli impianti ⁽⁷⁾	Km	32,34	102,81	
Economie/diseconomie di scala ⁽⁸⁾				
Costo standard unitario ⁽⁹⁾	€ per ton	6,321,84	19,98	
Costo standard complessivo (DEN) ⁽¹⁰⁾	€	-	19,98	
				967,93632

IL SINDACO-PRESIDENTE

F.to Prof. Andrea Tripodi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Ester D'Amico

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune il 16-04-2019 e vi rimarrà per quindici giorni.

Data 16-04-2019

IL MESSO COMUNALE

F.to Scrugli Serafino

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE'**

Si certifica, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Ester D'Amico

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**Si certifica che**

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo n. 267/2000.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Ester D'Amico

COPIA CONFORME all'originale, per uso amministrativo

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Ester D'Amico

